



Istruzioni

concernente la presentazione di concetti normativi per progetti legislativi dell'Ufficio federale di giustizia

In base alla Guida legislativa dell'Ufficio federale di giustizia, rivestono particolare importanza nel processo di preparazione della legislazione – oltre alle questioni giuridiche, tecnico-legislative e linguistiche – anche le questioni relative alla gestione del progetto e alla metodologia legislativa.

I punti più importanti della gestione del progetto (responsabilità, risorse, pianificazione, ecc.) vanno chiariti al momento della presentazione della proposta al DFGP o, se questa non è necessaria, al momento della proposta di progetto indirizzata alla direzione dell'Ufficio.

Le fasi cardine dell'approccio metodologico (definire il problema sulla base di un'analisi della situazione esistente e definire gli obiettivi, appurare i margini di manovra, scegliere una soluzione, ecc.) sono descritte nella guida legislativa.

La giusta metodologia vuole che, in primo luogo, siano fissati i contenuti principali delle disposizioni da emanare e che solo in un secondo tempo siano formulati i veri e propri testi normativi. L'elaborazione di un concetto normativo è un passo intermedio importante che intercorre tra queste due fasi di preparazione dell'atto legislativo.

Per garantire che questa tappa sia rispettata anche nella prassi, l'Ufficio federale di giustizia, sulla base dell'articolo 43 capoverso 5 della legge federale del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, emana le istruzioni seguenti.

1. Alla base della preparazione di atti legislativi di competenza dell'Ufficio federale di giustizia vi è la redazione di un concetto normativo seguito dalla formulazione del progetto di atto legislativo.
2. Il concetto normativo deve contenere:
 - a. un riassunto, sotto forma di tesi o principi, dei contenuti normativi principali della disposizione da emanare;
 - b. una bozza dell'atto legislativo previsto;
 - c. proposte in merito alla forma dell'atto legislativo, in particolare anche rispetto all'esigenza di emanare un nuovo atto o alla possibilità di modificarne uno già esistente;

- d. proposte relative al livello della norma, in particolare anche rispetto ad eventuali norme di delega;
 - e. proposte relative al grado di specificazione dell'atto da emanare (densità normativa);
 - f. eventuali alternative o varianti valide di contenuto o di tecnica legislativa;
 - g. se necessario un breve commento dei principi e delle proposte.
3. Il concetto normativo va presentato al direttore al fine di consentire a quest'ultimo, in caso di progetti legislativi dell'Ufficio, di prendere posizione quanto prima sul contenuto o sulla tecnica legislativa e di decidere sul fondo.
 4. Il concetto normativo vale per tutti i progetti legislativi dell'Ufficio. La sua portata va interpretata secondo lo scopo menzionato al punto 3.

Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1° novembre 2006.

Ufficio federale di giustizia UFG

Dott. Michael Leupold
direttore

Berna, 2 ottobre 2006